

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1967 del 19/04/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI PRIMARO AD USO RAMPA CARRAIA E MANUFATTO DI SCARICO IN LOCALITA' CODINSU' IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA: FAGGIOLI LUCA. PRATICA: FE20T0081.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2071 del 15/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove APRILE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO AD USO RAMPA CARRAIA E MANUFATTO DI SCARICO IN ALVEO**

**COMUNE: FERRARA (FE).**

**CORSO D'ACQUA: PO DI PRIMARO.**

**RICHIEDENTE: FAGGIOLI LUCA.**

**PRATICA: FE20T0081.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di

cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

– la DEL-2019-102 del 07/10/2019 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli";

**RICHIAMATA** la determinazione n. 15174 del 15/11/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano - sede di Ferrara della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni al Sig. Faggioli Luca, C.F. FGGLCU57C11D548F, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di ca mq. 11,00 del Fiume Po di Primaro nel Comune di Ferrara (FE), ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico in alveo, individuata al foglio 342 fronte particella 116 (rampa) e fronte particella 113 (scarico) del Comune di Ferrara (FE), (cod. FEPPT0416);

**PRESO ATTO** della domanda fuori termine, a cui è stata assegnata il cod. FE20T0081, pervenuta il 03/11/2020 registrata al PG/2020/158884 di pari data, con cui il sig. Faggioli Luca, c.f. FGGLCU57C11D548F residente in via Rocca n. 56 nel Comune di Ferrara (FE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 15174 del 15/11/2007 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano - sede di Ferrara della Regione Emilia Romagna;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 424 del 09.12.2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**RICHIAMATA** la nota di trasmissione della Determinazione Dirigenziale n. 1981 del 09/06/2021 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, registrata al protocollo n. pg/2021/92004 del 11/06/2021 con la quale veniva prescritto che la concessione non avrebbe potuto avere una durata superiore ad anni 2 (due) dall'emissione dall'atto di concessione stesso.

**PRESO ATTO** della richiesta formulata dal Sig. Faggioli Luca in data 07/10/2021, a seguito della ricezione del disciplinare nel quale erano state riportate le prescrizioni indicate nella nota di trasmissione della

Determinazione Dirigenziale n. 1981, con la quale ha richiesto un sopralluogo congiunto in loco con gli enti interessati al procedimento di concessione;

**DATO ATTO** che in data 08/11/2021 è stato eseguito sopralluogo in loco con la presenza dei tecnici dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, l’Agente Accertatore ed il tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**PRESO ATTO** inoltre della documentazione fotografica relativa ai lavori di ripristino spondale dell’area adiacente allo scarico, inviata all’attenzione del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara dal Sig. Faggioli Luca in data 18/11/2021, successivamente trasmessi per le proprie valutazioni di competenza all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara in data 24/11/2021 con protocollo PG/2021/180525;

**CONSIDERATO** che l’area oggetto di concessione rientra in zona ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi della Zona di Protezione Speciale IT “4060017 - Po di Primaro e Bacini di Traghetto”;

**PRESO ATTO** dell’assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1981 del 09/06/2021 nota prot. PG/2021/92004 del 11/06/2021 ed integrato con det. dirigenziale n. 673 del 23/02/2022 nota PG/2022/34123 del 01/03/2022);
- Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna della Regione Emilia Romagna, Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale PG/2021/112816 del 19/07/2021;

**CONSIDERATO** che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie in data 02/11/2020;
- i canoni relativi all’uso pregresso dell’area demaniale in data 01/04/2022;
- quanto dovuto per il canone per l’anno 2022 in data 01/04/2022;
- la somma pari a euro 275,00 in data 20/12/2007 versato in relazione alla precedente concessione a titolo di deposito cauzionale sul ccp n. 00367409;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al sig Faggioli Luca, fatti salvi diritti di terzi, C.F. FGGLCU57C11D548F la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Primaro, di ca mq 11,00 sita in via Rocca n. 56 località Codinsù, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al foglio 342 fronte particella 116 (rampa) e fronte particella 113 (scarico), codice pratica FE20T0081;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2033**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/04/2022 (PG/2022/62240 del 13/04/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 216,86 euro;
5. di mantenere il versamento relativo al deposito cauzionale pari ad euro 275,00 effettuato in data 20/12/2007 sul ccp n. 00367409 in relazione alla precedente concessione;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE Emilia-Romagna;
8. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al richiedente una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque

pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

**Dott. ssa Marina Mengoli**

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Faggioli Luca, C.F. FGGLCU57C11D548F (cod. pratica FE20T0081).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Primaro, individuata al foglio 342 fronte particella 116 (rampa) e fronte particella 113 (scarico) del Comune di Ferrara (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ca mq 11,00, è destinata ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico in alveo.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso 2022 è fissato pari a 216,86 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 275,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga

diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1981 del 09/06/2021 nota prot. PG/2021/92004 del 11/06/2021 ed integrato con determinazione dirigenziale n. 673 del 23/02/2022 nota PG/2022/34123 del 01/03/2022, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara:

*“di condizionare l'utilizzo dell'area alle seguenti prescrizioni vincolanti:*

*1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con una rampa carrabile, addossata all'argine destro del Po di Primaro, e un manufatto di scarico acque depurate Ø200, ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua, in loc. Codinsù in Comune di Ferrara.*

*2. La rampa carrabile è catastalmente ubicata di fronte alla part. 116 (proprietà privata) del fg 342 del Comune di Ferrara. Il manufatto di scarico è ubicato di fronte alla part. 113 (proprietà privata) del medesimo foglio.*

*3. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.*

*4. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.*

*5. Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.*

6. *Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al Richiedente.*
7. *E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.*
8. *La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*
9. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, il Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.*
10. *Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Primaro, sarà onere del Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. A tal proposito, su specifica richiesta da formalizzare allo scrivente Servizio, possono essere installati opportuni sistemi antiallagamento del tipo valvole a clapet, o similari.*
11. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara.*
12. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.*
13. *Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.*
14. *L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere*

*ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

*15. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

*16. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

*17. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

*18. Poiché dalla documentazione integrativa presentata (fotografie) è evidente una erosione spondale nel punto di scarico, la concessione non potrà avere una durata superiore ad anni 2 (due) dall'atto di concessione stesso; durante questo periodo il Richiedente dovrà presentare un progetto di ripristino della sponda in erosione a questo Servizio.*

**Punto 18 precedente annullato dalla determinazione dirigenziale dell'Agenzia A.R.S.T.P.C. n. 673 del 23/02/2022 con la seguente dicitura:**

*di ritenere superato quanto prescritto al punto 18 del nulla osta idraulico D.D. n. 1981 del 09/06/2021, alla luce dell'intervento di ripristino del tratto di sponda soggetto ad erosione, realizzato dal Richiedente come da documentazione depositata presso questo Servizio al prot. 64154 del 24/11/2021; di condizionare l'utilizzo dell'area alle restanti prescrizioni riportate del nulla osta idraulico rilasciato con D.D. n. 1981 del 09/06/2021.*

*19. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave

ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle maggiori come stabilite dalla stessa L.R. 7/2004 e s.m.i..

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**